Allegato n. 2

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	Sistema Sanitario Regione Liguria Azienda Sociosanitaria Ligure 5 LA SPEZIA

La Spezia, lì

OGGETTO: disciplinare dei rapporti tra l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e gli avvocati incaricati della sua rappresentanza e difesa in giudizio, nonché della tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori (secondo quanto previsto dai CCNL di settore e dalla Legge Regionale 28/12/2017, n. 29) e per occasionali incarichi di consulenza giuridica.

Premessa

Il presente disciplinare regola i rapporti tra l'Azienda e l'Avvocato incaricato della propria difesa e rappresentanza giudiziale, nonché della tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori (secondo quanto previsto dai CCNL di settore e dalla Legge Regionale 28/12/2017, n. 29) e per occasionali consulenze giuridiche su casi controversi: non è una convenzione, ma un semplice documento che detta le linee generali di condotta alle quali, sia l'Azienda che il Professionista incaricato, dovranno attenersi durante lo svolgimento degli incarichi di volta in volta affidati, nonché all'esito degli stessi.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento nell'albo aziendale degli avvocati ai quali l'Azienda affiderà, di volta in volta, con apposita deliberazione, la propria rappresentanza e difesa giudiziale, nonché la tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori o occasionale incarico di consulenza.

Dalla sottoscrizione del presente disciplinare non discende alcun impegno da parte dell'Avvocato ad accettare gli incarichi che l'Azienda intenderà conferire, così come l'Azienda non sarà in alcun modo vincolata nella scelta del legale che essa designerà per i singoli contenziosi.

1. Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di patrocinio legale verranno affidati dall'Azienda attraverso apposita deliberazione di costituzione in giudizio, una copia della quale, dopo la sua approvazione, sarà trasmessa all'Avvocato incaricato, unitamente alla procura alle liti sottoscritta dal Legale rappresentante *pro-tempore* dell'Azienda.

Prima della predisposizione della delibera di conferimento dell'incarico, l'Azienda chiederà all'Avvocato un preventivo delle sue competenze professionali per il contenzioso oggetto dell'incarico, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 27 del 24 marzo 2012, secondo le modalità e i termini di cui al successivo Articolo 3.

Ai sensi della citata normativa, nel preventivo dovranno essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre il preventivo dovrà comprendere le spese di domiciliazione (qualora necessaria) e indicare il nominativo e l'indirizzo dell'Avvocato presso il quale si intende eleggere domicilio.

Ricevuto il preventivo, l'Azienda valuterà la congruità del compenso richiesto e, se lo riterrà congruo in base ai parametri indicati all'articolo 3 del presente disciplinare, procederà alla formalizzazione dell'incarico con le modalità sopra indicate.

2. Svolgimento degli incarichi

In tempo utile alla costituzione in giudizio, l'Azienda fornirà all'Avvocato tutta la documentazione in proprio possesso relativa al contenzioso allo stesso affidato.

Sarà, invece, onere e cura dell'Avvocato richiedere all'Azienda tutte le altre eventuali informazioni e/o documenti ritenuti utili o necessari per il miglior svolgimento dell'incarico affidato.

Pur nella libertà che la legge riconosce al professionista nello svolgimento dell'incarico, resta inteso che ogni decisione in merito alle posizioni affidate dovrà avere il consenso e l'adesione dell'Azienda (che manifesterà la sua opinione attraverso il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali).

Sarà cura dell'Avvocato fornire pronta informativa, a mezzo e-mail ove possibile, sull'evolversi del giudizio, facendo pervenire alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali un costante aggiornamento dello stato della causa e trasmettendo alla predetta Struttura ogni documento prodotto in giudizio avente un contenuto significativo per la piena conoscenza della causa. A titolo esemplificativo, dovranno essere tempestivamente trasmessi i seguenti atti: consulenze d'ufficio e di parte, provvedimenti del Giudice di qualsiasi natura essi siano, atti depositati da controparte.

Sarà, inoltre, onere dell'Avvocato comunicare fatti e circostanze nuove e/o non conosciute in precedenza, tali da sconsigliare il proseguimento dell'azione – ovvero suggerirne di nuove – sotto il profilo economico e/o giuridico.

In ogni caso, l'Avvocato dovrà evidenziare eventuali problematiche emerse e fornire, contestualmente, i suoi motivati suggerimenti sulle iniziative/comportamenti da assumere.

Qualora dovesse essere utile o necessario, per la migliore tutela degli interessi dell'Azienda, l'Avvocato potrà ricorrere a specifiche professionalità distinte dalla sua (ad esempio: consulenti per perizie), previa intesa con l'Azienda. Sarà di esclusiva competenza di quest'ultima la scelta e la nomina del professionista eventualmente indicato. L'Azienda provvederà, al temine dell'incarico, a liquidare direttamente le competenze del professionista prescelto e dalla stessa previamente e formalmente nominato.

Infine, sarà onere dell'Avvocato relazionarsi con il domiciliatario scelto per la costituzione in giudizio nei fori diversi da quello di appartenenza.

3. Remunerazione degli incarichi

L'Avvocato, nell'elaborazione del preventivo delle proprie competenze professionali, dovrà attenersi ai valori indicati nelle tabelle incluse nel D.M. 55/2014 e s.m.i. ridotti del 50%, ai quali potranno essere applicate variazioni in diminuzione o in aumento.

Qualora l'Avvocato ritenga di doversi discostare da tali parametri, dovrà motivarne le ragioni nel preventivo. L'Azienda, prima di affidare formalmente l'incarico, si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se conferire l'incarico.

L'Avvocato potrà richiedere, in corso di causa, acconti sul compenso pattuito, i quali dovranno ovviamente essere detratti dalla fattura definitiva, che verrà emessa a incarico completato.

Per richiedere il proprio compenso (sia in acconto che a saldo), l'Avvocato dovrà inviare alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali un dettagliato preavviso di parcella relativo all'importo che intende fatturare. L'Azienda, esaminato il preavviso e valutatane la congruità con il preventivo ricevuto, procederà agli adempimenti amministrativi volti alla liquidazione. Effettuati questi, chiederà all'Avvocato l'emissione della fattura elettronica, comunicando allo stesso ogni informazione utile all'invio della stessa. Alla ricezione della fattura elettronica provvederà al

pagamento.

Il compenso complessivo richiesto dall'Avvocato, al termine dell'incarico, non dovrà superare quello indicato nel preventivo, salvo l'avvocato indichi dettagliatamente i motivi che hanno portato all'aumento dell'importo preventivato. Sarà cura dell'Azienda valutare la congruità e ragionevolezza della richiesta.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile il valore è da intendersi riferito alla fascia da € 26.001,00 a € 52.000,00.

Nel caso in cui ci sia una quantificazione da parte del giudice nel provvedimento emesso al termine del giudizio e questa risulti inferiore a quanto preventivato dal professionista, il compenso sarà dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

Il legale incaricato dovrà, inoltre, occuparsi, per conto e in nome dell'Azienda e senza ulteriore compenso a carico di quest'ultima, dell'attività di recupero dei crediti, delle spese e degli onorari nel caso di condanna della controparte.

Al legale incaricato l'Azienda riconoscerà il rimborso forfettario delle spese come previsto dal D.M. 55/2014 e s.m.i. In caso di ulteriori spese, le stesse dovranno essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e verranno pagate dall'Azienda soltanto quelle debitamente documentate.

Se il processo non giunge alla sua fine naturale per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, al momento dell'emissione del preavviso di parcella, il compenso (che era stato indicato in preventivo) dovrà essere ridotto e parametrato all'attività effettivamente svolta.

Resta, inoltre, inteso che il diritto ai compensi e alle spese non richiesti entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data in cui – ad esito dell'incarico affidato – non è stata compiuta nessun'altra prestazione, si intenderà a ogni effetto prescritto, con conseguente irrevocabile rinuncia a richiedere il pagamento a qualsiasi titolo.

4. Remunerazione degli incarichi in caso di contenzioso di cui alla Legge Regionale Ligure 28/2011

Il compenso, dovuto ai professionisti per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nelle cause rientranti nella Legge Regionale Ligure n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", sarà regolato esclusivamente da quanto stabilito dal "Protocollo regionale gestione sinistri, ai sensi della L.R. 26.10.2011, n. 28 " adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2014.

In particolare, l'Avvocato dovrà redigere il preavviso di parcella in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento, ai fini della redazione del preavviso di parcella, è da intendersi riferito allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Le cause di valore superiore a € 520.000,00 dovranno essere fatturate secondo i compensi previsti per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, senza ulteriori aumenti.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, all'Avvocato è dovuta una somma di rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione (come previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).

I compensi per le cause di risarcimento danni sono conteggiati applicando la riduzione del

50% sulle tariffe tabellari di cui al predetto D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (ad esempio, in ipotesi di difesa sia dell'Azienda che di dipendenti della stessa nei casi in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere, di regola, aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere, di regola, aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto, oltre l'Asl, e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente dell'Azienda per cause penali sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

5. Recesso e revoca degli incarichi

L'Azienda potrà revocare gli incarichi conferiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, senza motivazione e senza preavviso, fermo restando il pagamento dell'attività svolta fino al momento della revoca.

Qualora l'Avvocato decida di rinunciare all'incarico allo stesso conferito, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso che dovrà essere parametrato all'opera concretamente svolta fino al momento della rinuncia. Nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale, dovrà consegnare tempestivamente tutta la documentazione ricevuta – nonché quella ulteriore in suo possesso – al nuovo legale che verrà indicato dall'Azienda, al quale dovrà anche fornire tutte le informazioni necessarie.

Il recesso da parte dell'Avvocato incaricato dovrà essere esercitato con le più opportune cautele, al fine di evitare ogni possibile pregiudizio nello svolgimento delle difese e dei diritti dell'Azienda e/o dei soggetti terzi.

In tutte le ipotesi suddette e salvo diversa indicazione, l'Avvocato dovrà proseguire nell'attività difensiva fino a che non sia divenuta operativa la sua sostituzione con un altro professionista.

Infine, anche nei casi previsti dal presente articolo, l'Avvocato, nel predisporre il preavviso di parcella e la successiva fattura, dovrà attenersi a quanto indicato nel presente disciplinare. Il compenso dovrà riferirsi ed essere parametrato all'attività concretamente svolta fino al momento della revoca o del recesso. All'Avvocato verranno, inoltre, riconosciute le spese sostenute debitamente documentate.

6. Altre condizioni

L'Avvocato incaricato dovrà prontamente comunicare all'Azienda ogni evento professionale idoneo a modificare il rapporto professionale instaurato. A titolo meramente esemplificativo, dovranno prontamente essere comunicati: la cessazione dell'attività, il trasferimento dello studio legale, la modifica delle informazioni di contatto e dei dati bancari, le variazioni della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

L'Avvocato individuato per l'affidamento dell'incarico, non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Azienda e sarà suo dovere astenersi dall'accettare difese giudiziali che lo pongano in tale stato, dandone sollecita comunicazione all'Azienda medesima.

L'Avvocato, sottoscrivendo il presente disciplinare, lo accetta in ogni sua parte.

Resta inteso che l'eventuale dichiarata invalidità / nullità / annullabilità / inefficacia / inapplicabilità – anche parziale – di una o più previsioni contenute nel presente disciplinare non determinerà alcuna conseguenza sulle altre previsioni, che resteranno pertanto valide ed operanti.

7. Durata

Il presente disciplinare ha validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere disdetto dandone comunicazione almeno sei mesi prima del recesso. Resta ovviamente inteso che, in caso di disdetta, ove vi sia anche il recesso o la revoca degli incarichi, si applicherà quanto previsto all'articolo 5 (recesso e revoca degli incarichi). Qualora, invece, in caso di disdetta non vi sia anche il recesso o la revoca degli incarichi, gli stessi saranno in ogni caso remunerati, anche per le attività successive alla disdetta, in base a quanto previsto dal presente disciplinare.

8. Disposizioni transitorie e finali

Il presente disciplinare si applica agli incarichi conferiti successivamente alla sua sottoscrizione da parte dell'avvocato incluso nell'albo aziendale.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Data: _____

Per l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5	*Per accettazione*
Il Direttore Generale **Dr. Paolo Cavagnaro** _____	**Avvocato** _____